

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / OTTOBRE 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

COMUNICATI STAMPA UE

1.1	3
-----------	---

Council revises its Eu list of non-cooperative Jurisdictions

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1.....	4
----------	---

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Articolo 13, parte b, lettera d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti - Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote. Sentenza del 3 ottobre 2019. Causa C-42/18, *Finanzamt Trier* contro *Cardpoint GmbH*, succeduta alla *Moneybox Deutschland GmbH*

2.2.....	5
----------	---

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice. Sentenza del 17 ottobre 2019. Causa C-692/17, *Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda* contro *Autoridade Tributária e Aduaneira*

2.3.....	6
----------	---

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 146 – Esenzioni all’esportazione – Nozione di “*cessione di beni*” – Articolo 131 – Condizioni stabilite dagli Stati membri – Principio di proporzionalità – Principio della neutralità fiscale – Prove – Frode – Prassi di uno Stato membro consistente nel negare il diritto all’esenzione qualora l’acquirente dei beni esportati non sia identificato. Sentenza del 17 ottobre 2019. Causa C-653/18, *Unitel sp. z o.o.* contro *Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

COMUNICATI STAMPA UE

1.1

Council revises its Eu list of non-cooperative Jurisdictions

Come si legge sul sito della Commissione Europea, il 10 ottobre 2019 *"the Council found United Arab Emirates, Albania, Costa Rica, Serbia, Switzerland and Mauritius compliant with all its commitments and removed them from the EU list completely. Marshall Islands moved from the black list to the grey list"*.

Pertanto, al 10 Ottobre 2019 la situazione era la seguente:

<i>Black list (Annex I)</i>	<i>Grey list (Annex II)</i>
<i>American Samoa, Belize, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, Vanuatu, US Virgin Islands</i>	<i>Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin Islands, Cabo Verde, Curacao, Cayman Islands, Cook Islands, Eswatini, Jordan, Maldives, Marshall Islands, Morocco, Mongolia, Montenegro, Namibia, North Macedonia, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Seychelles, Thailand, Turkey and Vietnam</i>

Il lavoro compiuto dall'UE in materia di giurisdizioni non cooperative si inserisce nel quadro dell'attività del Gruppo UE *"Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"* istituito il 9 marzo 1998 dal Consiglio ECOFIN. Secondo tale Codice di Condotta *"vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato"*.

Il Codice di Condotta non è uno strumento giuridicamente vincolante, ma rappresenta un impegno politico degli Stati Membri a riesaminare, modificare, ovvero abolire le misure fiscali che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa (processo di smantellamento), e astenersi dall'introdurre di nuove in futuro (processo di mantenimento dello status quo). Sebbene il Codice di Condotta fosse inizialmente incentrato sugli Stati Membri UE, questi ultimi si sono impegnati a promuovere l'adozione dei suoi principi nei Paesi Terzi, nonché nei territori in cui non si applicano i Trattati UE.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Articolo 13, parte b, lettera d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti - Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote. Sentenza del 3 ottobre 2019. Causa C-42/18, Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH

L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell'installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell'erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, che verte sull'interpretazione dell'art. 13, parte b, comma d), punto 3, della Sesta Direttiva IVA, è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il *Finanzamt Trier* (Ufficio delle Imposte tedesco) e la *Cardpoint GmbH*, succeduta alla *Moneybox Deutschland GmbH*, in merito al rifiuto di accordare alla *Cardpoint* una esenzione da IVA per determinate prestazioni fornite a una banca, relative alla gestione di distributori automatici di banconote.

I Giudici comunitari in via preliminare hanno premesso che un prelievo da un distributore automatico di banconote costituisce un servizio di pagamento ai sensi del diritto unionale; inoltre, è stato precisato che per le operazioni relative ai pagamenti possono ritenersi valide le riflessioni relative alle operazioni relative ai giroconti (cfr. la Sentenza *SDC*).

Per essere qualificati come operazione relativa ai pagamenti, ai sensi dell'art. 13, parte b, comma d), punto 3, della Sesta Direttiva, i servizi in argomento "devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che

operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche". Nello specifico, bisogna distinguere il servizio esente ai sensi della Sesta Direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (cfr. la Sentenza *Bookit*).

Il criterio che consente di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche (che rientra nell'esenzione prevista nella disposizione citata) da una operazione che non è in tal senso idonea (e che quindi non rientra in essa) consiste nel sapere se l'operazione trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi ovvero sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un trasferimento di tal genere (cfr. v., in tal senso, la citata Sentenza *Bookit*, nonché la Sentenza *DPAS*).

2.2

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice. Sentenza del 17 ottobre 2019. Causa C-692/17, *Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda* contro *Autoridade Tributária e Aduaneira*

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, ed è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda* e l'*Autoridade Tributária e Aduaneira* (Autorità tributaria e doganale, Portogallo), in merito all'IVA dovuta sulla cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, della posizione processuale detenuta dalla *Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda* in un'azione esecutiva per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del Giudice.

È stato precisato che "*l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un'operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli*".

2.3

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 146 – Esenzioni all’esportazione – Nozione di “cessione di beni” – Articolo 131 – Condizioni stabilite dagli Stati membri – Principio di proporzionalità – Principio della neutralità fiscale – Prove – Frode – Prassi di uno Stato membro consistente nel negare il diritto all’esenzione qualora l’acquirente dei beni esportati non sia identificato. Sentenza del 17 ottobre 2019. Causa C-653/18, *Unitel sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

L’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale, come quella di cui al procedimento principale, consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell’Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l’acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva in parola deve essere negato se l’assenza di identificazione dell’effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l’operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell’IVA. La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, si deve giudicare che l’operazione in questione non costituisce un’operazione imponibile e che, pertanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell’IVA assolta a monte.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, relativa all’interpretazione dell’art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’art. 131 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la *Unitel sp. z o.o.* e il *Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie* (Ufficio delle Imposte Varsavia), in relazione ad un diniego di esenzione dall’IVA per esportazioni di beni al di fuori dell’Unione europea effettuate nel 2007.

I Giudici comunitari hanno osservato che in base a quanto disposto dall'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata Direttiva IVA, gli Stati Membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, oppure da un acquirente o per suo conto, fuori dell'Unione. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 14, paragrafo 1, della citata Direttiva, ai sensi del quale si considera cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario (cfr. le Sentenze *BDV Hungary Trading, Vinš*).

A giudizio della Corte, dal termine "*spediti*" impiegato all'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della Direttiva deriva che l'esportazione di un bene si perfeziona, e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile, quando:

- il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasferito all'acquirente;
- il fornitore prova che detto bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione Europea, e;
- il bene, in seguito a tale spedizione o trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dell'Unione.

È stato, altresì, precisato che la nozione di cessione di beni ha un carattere obiettivo e "*si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l'amministrazione tributaria sia obbligata a procedere a indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in questione o di tener conto dell'intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C-494/12, EU:C:2013:758, punto 21 e giurisprudenza ivi citata)*".

La Corte è intervenuta anche sulla tematica della violazione dei requisiti formali e sul diniego di esenzione dall'IVA (cfr. la Sentenza *Cartrans Spedition*).

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 OTTOBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM